

REGOLAMENTO D'USO DELLA PISTA CICLABILE

ARTICOLO 1: Introduzione e normativa di riferimento

L'accesso e l'utilizzo della pista ciclabile è consentito nel rispetto dei limiti stabiliti dalle presenti norme d'uso. Le limitazioni d'uso contenute in questo documento, hanno quale unico scopo la completa e tranquilla fruibilità della pista ciclabile e la tutela dell'ambiente circostante. Per quanto non presente in questo regolamento si rimanda al codice della strada, in particolare agli artt. 182 del Codice e 377 del Regolamento.

ARTICOLO 2: Norme generali di comportamento

Ogni utilizzatore è tenuto a rispettare gli altri frequentatori della pista ciclabile, evitando di tenere comportamenti e di svolgere attività che possano impedire il normale uso della pista.

In tutte le aree interessate dal passaggio della pista ciclabile, in particolare è vietato:

- abbandonare rifiuti di qualsiasi tipo;
- accendere fuochi;
- imbrattare o danneggiare in qualsiasi modo la pista, le sue attrezzature e le sue pertinenze;
- posizionare lungo le piste segnali, locandine o cartelli pubblicitari non autorizzati dall'ente competente;
- installare manufatti di qualsiasi tipo lungo la pista;
- introdurre animali anche al guinzaglio.

ARTICOLO 3: Attività agonistiche

E' vietato l'utilizzo della piste per attività di carattere agonistico, salvo per manifestazioni espressamente autorizzate ai sensi del successivo art. 5.

ARTICOLO 4: Circolazione nella pista ciclabile

Nella pista ciclabile l'ingresso è riservato esclusivamente alle biciclette, è imposto un senso unico di marcia, è vietata la circolazione di veicoli a motore, di cavalli, e di qualsiasi altro mezzo diverso dalle biciclette. L'uso del casco è obbligatorio per coloro che non abbiano raggiunto la maggiore età mentre è consigliato per tutti i ciclisti.

ARTICOLO 5: Manifestazioni in deroga

Il Comune, può derogare le norme di cui sopra, per iniziative di particolare rilevanza locale, promosse da enti o associazioni. L'autorizzazione viene rilasciata previa presentazione all'ufficio sport del Comune di Fabriano, da parte degli organizzatori, di una domanda da inoltrare entro 30 giorni dalla data della manifestazione, rispettando le seguenti condizioni:

- dichiarazione di assunzione di responsabilità da parte del responsabile della manifestazione;
- data e ora dell'evento e durata dello stesso;
- indicazione del percorso utilizzato;
- numero dei partecipanti previsti;

Il Comune comunica l'autorizzazione in deroga o il diniego entro 20 giorni dalla domanda. Copia di tale autorizzazione o dell'eventuale diniego viene inviata per conoscenza alla Polizia Municipale.

Il responsabile richiedente risponde in solido del mancato rispetto delle norme e di eventuali danneggiamenti a cose o a persone.

ARTICOLO 6: Sanzioni per le eventuali violazioni

Il compito di far osservare le norme contenute nel presente Regolamento e di contestare ai responsabili le eventuali violazioni alle norme ivi contenute, è demandato alla Polizia Municipale ed a tutte le altre Forze di Polizia dello Stato.

Le violazioni alle disposizioni di divieto e di obbligo previste dal codice della Strada e dal presente Regolamento sono punite ai sensi dello stesso Codice ovvero, qualora il fatto non risulti previsto dalle norme contenute nel codice della Strada, con sanzione amministrative pecuniarie consistenti nel pagamento di una somma non inferiore ad Euro 25,00 (venticinque/00) e non superiore ad Euro 500,00 (cinquecento/00), da determinarsi in misura ridotta in Euro 50,00 (cinquanta/00).

L'iter procedurale previsto per le violazioni al presente Regolamento è quello di cui al codice della strada ovvero Legge 689/1981.